



**UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA**



Prot.n. \_\_\_\_\_ Rep. D.D.G. n. \_\_\_\_\_-2021

Foggia, \_\_\_\_\_

**Il Direttore Generale**  
Dott. ssa Teresa Romei

**Area Risorse Umane**  
Dott. Matteo Di Trani

**Servizio Gestione presenze, welfare aziendale e rapporti con le OO.SS.**  
Dott.ssa Carmela Clemente

*Oggetto: Costituzione fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D e fondo per la retribuzione di posizione e di risultato categoria EP ai sensi degli artt. 63 e 65 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2016-2018 – anno 2021*

## IL DIRETTORE GENERALE

### VISTI

lo Statuto

il d.lgs. 165/2001 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 40 e 40-bis;

l'art. 63 del CCNL del comparto istruzione e ricerca (triennio 2016-2018) relativo alla costituzione del fondo risorse decentrate per le categorie B,C e D;

l'art. 65 del CCNL del comparto istruzione e ricerca (triennio 2016-2018) relativo alla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della categoria EP;

l'articolo 1 comma 189 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che introduce un limite massimo all'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa pari a quello dell'anno 2004 certificato dal Collegio dei revisori dei conti, nonché la successiva modifica di tale previsione normativa ad opera dell'articolo 67 comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, che dispone quale nuovo limite a decorrere dal 2009 l'ammontare dei fondi 2004 ridotto del 10 per cento;

i commi da 190 a 196 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005, che ulteriormente dispongono sulle modalità di costituzione dei fondi per il trattamento accessorio e sulla certificazione degli stessi;

il decreto- legge 31 maggio 2010 n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122), il cui articolo 9 comma 2-bis, come integrato dall'articolo 1 comma 456 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), dispone che "a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate



annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;

l'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il quale dispone che “ nelle more di quanto previsto nel comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è abrogato [...]”;

le circolari n. 12/2011 e n. 16/2012 emanate dalla Ragioneria generale dello Stato al fine di fornire istruzioni sulle modalità di calcolo della duplice, eventuale, riduzione dell'importo del fondo ai sensi del succitato articolo 9 comma 2-bis della legge n. 122/2010;

la circolare n. 25/2012, con la quale la Ragioneria generale dello Stato ha fornito alle pubbliche amministrazioni gli schemi standard di relazione illustrativa e di relazione tecnico-finanziaria previste dall'articolo 40 comma 3-sexies del d.lgs. n. 165/2001;

le circolari n. 8/2015 e n. 20/2015, con cui la Ragioneria generale dello Stato ha, tra l'altro, fornito indicazioni in merito alla corretta interpretazione dell'ultimo periodo dell'articolo 9 comma 2-bis del decreto-legge n. 78/2010, introdotto dall'articolo 1 comma 456 della legge n. 147/2013 (“A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”), il quale pertanto deve applicarsi nel senso di una decurtazione permanente, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014;

la circolare n. 20/2017, con la quale la Ragioneria generale dello Stato ha precisato, mediante la pubblicazione di uno specifico vademecum, i compiti e le funzioni dei soggetti preposti all'attività di



revisione amministrativo-contabile negli enti e organismi pubblici, anche nella materia della contrattazione collettiva integrativa;

**ATTESO**

che il Collegio dei Revisori dei Conti ha certificato il fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D e il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP per l'anno 2021 nel corso della riunione del 16.07.2021 (verbale n. 264);

**VISTO**

il Bilancio unico di Ateneo per l'anno 2021 e triennale 2021-2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.12.2020;

**ACCERTATA**

la disponibilità economico-finanziaria sulle voci CG 04.43.15.03 (fondo risorse decentrate B,C,D), CG 04.43.15.07 (IRAP su fondo risorse decentrate B,C,D), CG 04.43.15.06 (oneri previdenziali conto amministrazione), CG 04.43.15.01.04 (fondo posizione e risultato EP), CG 04.43.15.01.07 (IRAP su fondo posizione e risultato EP) e CG 04.43.15.01.06 (oneri previdenziali conto amministrazione) del Bilancio unico di Ateneo, risorse accantonate per gli esercizi successivi a quello di competenza di costituzione del fondo

**DECRETA**

Per l'anno 2021 il fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D, previsto dall'art. 63 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2016-2018 e il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale di categoria EP previsto dall'art. 65 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2016-2018 sono costituiti come dettagliatamente illustrato nella relazione tecnico finanziaria allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (fondo B,C,D da pag. 1 - fondo EP da pag. 12).

**Il Direttore Generale  
Dott.ssa Teresa ROMEI**

Firma digitale ai sensi dell'art. 21  
del D.Lgs. n. 82/2005